

Convenzione per l'attuazione del progetto “SCUOLE APERTE TUTTO L'ANNO” Ambito territoriale nr.6 Quartiere SAVENA

PN metro plus e città medie sud 2021-2027

Priorità 4 - Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale

Azione 4.4.11.1 Rafforzamento della rete dei servizi del territorio

Progetto BO4.4.11.1.d Azioni integrate per l'infanzia e l'adolescenza

CUP F39B23000140006

Oggetto: Convenzione per l'attuazione del progetto "SCUOLE APERTE TUTTO L'ANNO" suddiviso per Ambito territoriale nr.6 Quartiere Savena

tra

il Comune di Bologna, con sede legale in Piazza Maggiore 6 - Palazzo d'Accursio, C.F. e P.IVA 01232710374, in persona di Veronica Ceruti Direttrice dell'Area Educazione Istruzione e nuove generazioni (in seguito anche "Comune");

e

C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale con sede legale in, C.F. 03078531203 e P.IVA 03078531203, in persona di Micich Alessandro legale rappresentante capogruppo del raggruppamento formale costituito con scrittura privata in data 08/05/2025 regolarmente registrata presso l' Agenzia delle Entrate in data 09/05/2025, così composta:

- ASSOCIAZIONE SENZA IL BANCO;
- APS ARTELEGO
- TEATRO DELL'ARGINE;
- UISP COMITATO TERRITORIALE;

PREMESSO CHE

- con delibera di Giunta del Comune di Bologna P.G. n. 77951/2024 del 08/02/2024 è stato approvato il Piano Operativo di Bologna versione del 06/02/2024 riferito al PN Metro Plus e città medie sud 2021 - 2027 che contiene i progetti da realizzare nell'ambito del citato Programma;
- con determina dell'Organismo Intermedio PG 776710/2023 il progetto BO4.4.11.1.d Azioni integrate per l'infanzia e l'adolescenza oggetto della presente convenzione è stato ammesso a finanziamento sul PN metro Plus 2021-2027, in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo del Programma;
- con determina dirigenziale DD/PRO/2024/19115 è stato approvato l'Avviso Pubblico rivolto ad enti del terzo settore per manifestazione di interesse ad aderire alla co-progettazione e successiva gestione delle attività relative al progetto "SCUOLE APERTE TUTTO L'ANNO" suddiviso per Ambiti territoriali;
- con determina dirigenziale DD/PRO/2025/7777 sono stati approvati gli esiti della co-progettazione nell'ambito del suddetto Avviso, inclusa l'approvazione del progetto avente come capofila C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale .

ART.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Bologna e C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale, per l'attuazione delle attività così come definite dai tavoli di co-progettazione nell'ambito dell'Avviso pubblico rivolto ad enti del terzo settore per manifestazione di interesse ad aderire alla co-progettazione e successiva gestione delle attività relative al progetto "SCUOLE APERTE TUTTO L'ANNO" suddiviso per Ambiti territoriali, pubblicato con determina dirigenziale DD/PRO/2024/19115

ART. 2 - AZIONI OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della seguente Convenzione sono le azioni riferite all'attività di sviluppo e validazione del progetto definitivo elaborato grazie ai lavori dei tavoli di co-progettazione. In particolare, la collaborazione tra Comune e C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale riguarda, come da Bando, i seguenti ambiti :

Sulla base dei bisogni espressi sia nei percorsi partecipativi che nelle interlocuzioni con gli Istituti, saranno selezionate proposte progettuali che prevedano **azioni** formative, culturali e di socializzazione, qualificando il tempo extrascolastico, da svolgersi **in orario pomeridiano durante il periodo invernale e in orario mattutino e pomeridiano nel periodo estivo**, presso gli Istituti Scolastici.

Le azioni, che dovranno essere realizzate in un' ottica inclusiva e capace di accogliere le diverse fragilità, in una logica di socializzazione funzionale possibile, potranno riguardare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- **Supporto didattico e scolastico:** percorsi didattici di sostegno all'apprendimento e al consolidamento del metodo di studio personalizzati o per piccoli gruppi; corsi di lingua italiana come L2 per stranieri (sia Italbase che Italstudio); supporto specialistico alla didattica in caso di disturbi specifici dell'apprendimento e di bisogni educativi speciali di varia tipologia;
- **Laboratori artistici e culturali** (di cinema, teatro, musica, danza, arti visive e altro);
- Attività **sportive e motorie** (anche in outdoor, trekking urbano, percorsi di esplorazione del territorio e delle sue realtà);
- **Supporto a percorsi di partecipazione giovanile** (organizzazione o collaborazione ad iniziative in raccordo con i soggetti del territorio, coinvolgendo gli adolescenti);
- **Programmazione specifica per il periodo estivo:** programma di attività di supporto alla didattica, ludico-ricreative, motorie, sportive, che preveda anche gite, escursioni ed uscite sul territorio, condiviso nella cabina di regia e complementare all'offerta estiva dell'Istituto Scolastico. Le attività si possono svolgere da giugno a settembre, per un periodo minimo di due settimane consecutive, in orario mattutino e pomeridiano, con organizzazione su base settimanale.
- **Accoglienza alle attività al termine delle lezioni** al fine di favorire la partecipazione di ragazzi e ragazze alle attività pomeridiane, saranno selezionate le proposte progettuali che prevedano modalità di accoglienza e sorveglianza per permettere agli alunni/e di consumare, in regime di auto somministrazione, il proprio pasto portato da casa o favorire la continuità con il servizio mensa scolastica, qualora l'istituto abbia attivato il servizio.

2. Il Contenuto delle attività oggetto della presente Convenzione deve essere coerente con quanto previsto dal Piano Operativo approvato con Delibera di Giunta Comunale 77951/2024 del 08/02/2024 e secondo quanto specificato nella documentazione relativa all'ammissione a finanziamento del progetto, avvenuta con determina dell'Organismo Intermedio PG 776710/2023.

ART.3 - IMPEGNI DELLE PARTI

1. Nell'ambito della presente convenzione, il Comune, si impegna a:
- a) assumere il coordinamento strategico del progetto attraverso la sua articolazione "Cabina di regia" ;
 - b) partecipare all'implementazione degli obiettivi condivisi;
 - c) garantire che l'operazione sia complementare ed integrata ad altre azioni riferite al programma PN Metro Plus, in un'unica strategia di azione locale;

- d) coordinare e supportare la collaborazione tra C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale e la struttura comunale;
- e) favorire e a supportare la creazione e lo sviluppo di reti locali, nazionali e internazionali utili all'implementazione del progetto;
- f) fornire a C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale tutte le informazioni necessarie per il rispetto degli impegni relativi all'implementazione del Progetto con specifico riferimento alle modalità di corretta gestione dell'operazione e rendicontazione delle spese sostenute, in linea con le previsioni del Sistema di Gestione e Controllo del Programma;
- g) definire l'inquadramento degli eventuali interventi da attuare con riferimento alle norme afferenti agli Aiuti di stato;
- h) assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell'AdG/OI responsabile dalla normativa comunitaria.

2. Nell'ambito della presente convenzione, C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale si impegna a:

- a) realizzare il progetto definito dai tavoli di Co-progettazione e ad effettuare tutte le azioni necessarie ad assicurare che lo stesso sia realizzato in conformità con quanto approvato e nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla presente convenzione;
- b) adottare procedure di affidamento ispirate ai principi del Codice dei contratti pubblici (D.lgs 36/2023) nell'individuazione degli operatori economici;
- c) partecipare ai lavori della "Cabina di regia";
- d) rispettare la normativa sugli aiuti di stato, qualora rilevante per l'operazione finanziata;
- e) predisporre ed inviare al Comune le rendicontazioni di spesa nei tempi e con le modalità specificati all'art.9;
- f) eseguire i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'AdG e dall' O.I responsabile;
- g) fornire tutte le informazioni necessarie alle attività di monitoraggio fisico-finanziario e procedurale dell'operazione finanziata, secondo i tempi e le modalità indicati dall'Autorità di Gestione;
- h) garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute;
- i) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060, ed in particolare quanto indicato all'art. 11 della presente convenzione;
- j) facilitare l'esecuzione dei controlli amministrativi e verifiche in loco da parte degli uffici comunali o degli organismi nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo di primo o secondo livello nell'ambito del Programma, assicurando la conservazione in originale di tutta la documentazione relativa al progetto;
- k) utilizzare per tutte le spese sostenute un sistema contabile separato o un'adeguata codificazione contabile da apporre sui documenti di spesa;
- l) informare tempestivamente il Comune di qualsiasi evento che possa influire sulla realizzazione dell'operazione o sulla capacità di rispettare le condizioni stabilite dalla presente convenzione;
- m) utilizzare la PEC per tutte le comunicazioni ufficiali, salvo diverse disposizioni fornite dall'Organismo intermedio;
- n) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale richiesti dal Sistema informativo del Programma, rispetto agli indicatori previsti nel PN e assicurare la rilevazione di tutti i dati previsti nel Sistema informativo del PN, nel rispetto delle indicazioni che potranno essere fornite dall'AdG/OI responsabile;
- o) comunicare al Comune eventuali irregolarità e/o frodi riscontrate e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dall' O.I. per la gestione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, come indicato nella Descrizione delle procedure del PN;
- p) garantire adeguate misure per prevenire e gestire l'insorgere di conflitti di interesse, anche alla luce di quanto suggerito dalla Commissione europea nella comunicazione n. 2021/C 121/01 "Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interesse a norma del regolamento finanziario", pubblicata sulla GUUE il 9 aprile 2021 (e ss.mm.ii.);

- q) svolgere ogni altra attività funzionale all'attuazione del progetto.

ART.4 - RISORSE ASSEGNATE

L'importo complessivo massimo, destinato all'attuazione del progetto, per l'intera durata, è pari a 572.724,00 euro.

ART.5 - CRONOPROGRAMMA DI SPESA E QUADRO ECONOMICO

1. Gli interventi realizzati da C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale dovranno essere realizzati nel rispetto del seguente cronoprogramma di spesa:

2025	2026	2027	2028	2029
€ 95.454,00	€ 127.272,00	€ 127.272,00	€ 127.272,00	€ 95.454,00

C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale è tenuto a realizzare le spese di propria competenza secondo la scansione annuale prevista dal cronoprogramma di spesa collegato al bilancio Comunale.

2. In caso di mancato raggiungimento delle suddette quote di realizzazione progettuale si potrà procedere all'adeguamento del suddetto cronoprogramma con i relativi spostamenti delle risorse non spese agli esercizi successivi, fermo restando il termine massimo di conclusione dell'operazione, inclusa la rendicontazione, del 19/10/2029.

3. Eventuali richieste di modifica del cronoprogramma di spesa devono essere trasmesse alle competenti strutture comunali entro il 31 dicembre di ogni anno. In tal caso si procede all'adeguamento del relativo cronoprogramma di spesa, con lo spostamento delle mancate spese sostenute all'anno successivo.

4. **La completa realizzazione del progetto e della rendicontazione relativi alla presente Convenzione dovrà realizzarsi entro il termine massimo del 19 ottobre 2029.**

5. Il gestore stilerà annualmente per ogni IC n. 2 documenti di programmazione e relativo quadro economico con riferimento ai periodi ottobre-maggio e giugno-settembre;

ART. 6 - AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

1. Le erogazioni relative alle risorse di cui all'art.4 della presente convenzione, si riferiscono a spese effettivamente sostenute, ovvero corrispondenti a pagamenti effettuati da tutti i partner, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

2. Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dalla data di stipula della presente convenzione fino al 19/10/2029

3. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le tipologie di spesa previste dal Quadro economico di cui all'art. 5 in coerenza con il progetto definito dai tavoli di co-progettazione e con scheda progetto contenuta nel Piano Operativo approvato con delibera di Giunta PG 77951/2024 del 08/02/2024.

4. È fatto divieto di rendicontare spese per le quali si usufruisce di altra misura di sostegno finanziario, di natura pubblica o privata.

5. Le spese potranno essere sostenute da tutti i partner formalizzati in RTI; ogni componente del raggruppamento potrà sostenere delle spese e produrre giustificativi (fatture, note, cedolini, etc).

6. Tutti i giustificativi saranno raccolti dal capofila, che provvede al loro controllo e alla redazione

della rendicontazione complessiva del progetto, indicando gli importi di spesa sostenuti da ciascun membro del raggruppamento. Il capofila rendiconta pertanto spese proprie e spese effettuate dai soggetti del raggruppamento e trasmette la rendicontazione agli uffici preposti al controllo dell'Amministrazione Comunale, indicando la ripartizione delle spese sostenute dal soggetto capofila e da ogni singolo partner.

7. Il capofila, una volta ricevuto il contributo, provvede al rimborso ai componenti del raggruppamento sulla base delle spese sostenute e documentate da ciascuno di essi e provvederà a trasmettere all'Area Educazione evidenza di pagamento, ovvero la documentazione attestante l'effettivo rimborso ai componenti del raggruppamento.

ART. 7 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale è tenuto:
 - a) ad adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
 - b) a presentare, ai fini del riconoscimento dell'IVA come costo ammissibile, una dichiarazione di indeducibilità della stessa;
 - c) ad effettuare i pagamenti nel rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010 ed esclusivamente in modalità elettronica;
 - d) a riportare il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo di gara (CIG) relativo allo specifico investimento pubblico nei suddetti strumenti di pagamento ed in relazione a ciascuna transazione, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
 - e) a conservare la documentazione giustificativa delle spese di progetto nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e comunque almeno per un periodo di 5 anni a decorrere dall'anno in cui viene pagato il saldo del contributo spettante, ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060.

ART. 8 - MODIFICHE DEL PROGETTO

1. Eventuali modifiche al contenuto del progetto definito dai tavoli di co-progettazione o alla tempistica di realizzazione dello stesso sono ammesse previa approvazione del Comune, sulla base di richieste debitamente motivate ed inoltrate alle competenti strutture comunali, che le valuterà entro 60 giorni dal ricevimento. Qualora entro tale termine l'ufficio Comunale competente non formuli rilievi o richieste di chiarimento/integrazione, le modifiche si intendono approvate. Rientrano tra le modifiche di cui al presente articolo, le modifiche previste dall'art. 5.
2. Modifiche che determinano una variazione in aumento delle spese di realizzazione del progetto non comportano un aumento proporzionale della spesa ammissibile e, di conseguenza, del contributo erogabile.
3. Modifiche che determinano una variazione in diminuzione delle spese di realizzazione del progetto comportano per contro una diminuzione proporzionale della spesa ammissibile e, conseguentemente, una pari riduzione del contributo erogabile.
4. Le spese relative alle modifiche saranno considerate ammissibili solo se sostenute in data successiva alla data di approvazione formale da parte del Comune o, in caso di approvazione per silenzio assenso, decorsi 60 giorni dalla data di trasmissione della richiesta di cui al presente articolo.

ART. 9 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La rendicontazione delle spese, completa della documentazione amministrativa, contabile e di progetto, dovrà essere compilata e trasmessa al Comune esclusivamente tramite PEC.
2. La richiesta di liquidazione dei contributi in base agli stati di avanzamento dovrà contenere:
 - a. una dettagliata relazione sull'andamento del progetto con dettaglio delle attività realizzate;

- b. la rendicontazione finanziaria a cui dovranno essere allegate le fatture debitamente quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, con riferimento a spese sostenute previste dal progetto definito dai tavoli di co-progettazione;
- c. l'eventuale documentazione amministrativa riguardante l'espletamento delle procedure di selezione degli operatori economici.

3. C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale deve adottare procedure di affidamento ispirate ai principi del Codice dei contratti pubblici (d.lgs 36/2023) nell'individuazione degli operatori economici;

4. Possono essere erogate tranches di contributo intermedie in cui vanno presentati i documenti elencati al punto 2.

Dovrà comunque essere effettuata una rendicontazione entro il 30/06/2029 prima della rendicontazione conclusiva indicata al successivo punto 5.

5. Al termine del progetto, e comunque non oltre i termini utili per l'ultima rendicontazione (19/10/2029), C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale è tenuta a presentare una dettagliata relazione finale sul progetto corredata dalla rendicontazione finanziaria conclusiva.

6. L'erogazione è proporzionalmente ridotta qualora la spesa sostenuta e riconosciuta dal Comune risulti inferiore all'investimento previsto.

7. L'erogazione a saldo del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di cui ai precedenti punti elenco e della conformità dell'operazione realizzata con quella approvata.

8. All'erogazione del contributo, che sarà effettuato al capofila del raggruppamento, si provvederà con atti formali del dirigente Comunale competente o suo delegato secondo la normativa vigente, salvo richieste di chiarimenti e integrazioni che dovranno essere ottemperate da C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Il capofila, una volta ricevuto il contributo provvede al rimborso ai componenti del raggruppamento sulla base delle spese sostenute e documentate da ciascuno di essi e provvederà a trasmettere, entro 15 giorni all'Area Educazione evidenza di pagamento, ovvero la documentazione attestante l'effettivo rimborso ai componenti del raggruppamento.

9. Ulteriori specifiche sulle modalità di rendicontazione delle spese saranno riportate nei manuali di rendicontazione e/o nelle indicazioni che saranno fornite dalle competenti strutture dell'Autorità di Gestione.

10. Ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione dei contributi, verrà verificato inoltre se C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC).

ART. 10 - STABILITA' DELL'OPERAZIONE

C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale deve garantire, almeno per la durata di cinque anni decorrenti dalla data del pagamento del saldo e a pena di revoca del contributo stesso, la stabilità dell'operazione finanziata nell'ambito del progetto. Nel suddetto periodo, C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale è tenuto:

- a non cedere o alienare a terzi i beni finanziati nell'ambito del progetto;
- a non apportare delle modifiche sostanziali all'operazione che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

Art.11 - RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA

C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale è responsabile dell'esecuzione del progetto e di tutti gli adempimenti e obblighi connessi allo svolgimento dello stesso. C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale è direttamente ed

esclusivamente responsabile per qualsiasi danno di qualunque natura derivante dallo svolgimento del progetto per la realizzazione del quale verrà erogato il contributo.

A C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale è fatto obbligo in particolare di:

- acquisire le autorizzazioni e licenze eventualmente necessarie allo svolgimento di particolari attività e rispettare le prescrizioni degli atti autorizzativi;
- assicurare l'acquisizione delle dovute liberatorie per l'utilizzo delle immagini da parte dei soggetti interessati;
- non divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi in esito alla presente selezione;
- farsi carico/assicurarsi di tutti gli adempimenti in materia contrattuale, contributiva, previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul lavoro;
- stipulare le seguenti polizze assicurative;
- inviare rinnovo delle polizze alla loro scadenza per tutta la durata della convenzione stessa;

- per responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro.

- per responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Gestore si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e Euro 1.500.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL";

- nel caso di attività svolta con studenti e studentesse al di fuori delle attività scolastiche, per rischio infortuni utenti con somme assicurate non inferiori a: Morte Euro 100.000,00 Invalidità Permanente Euro 100.000,00 ed Euro 2.500,00 per rimborso spese mediche.

ART. 12 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E VISIBILITA'

1. C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale è tenuta al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di comunicazione e visibilità previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060. C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale è tenuto in particolare a:

- a) garantire il rispetto degli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione relativamente alle responsabilità dei Beneficiari previste dall'art. 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- b) garantire il rispetto delle disposizioni concernenti le caratteristiche tecniche delle misure di visibilità, trasparenza e di comunicazione contenute nel Reg. (UE) n. 2021/1060 e nelle linee guida rilasciate a livello nazionale dal coordinatore unico nazionale e/o dall'Autorità di Gestione del Programma;
- c) trasmettere all'AdG/OI responsabile, periodicamente, i materiali di informazione e comunicazione realizzati a valere sulle risorse del Programma, nonché rendere disponibili le informazioni necessarie all'AdG/OI per adempiere a quanto previsto dall'articolo 49 del Reg. (UE) 2021/1060;

- d) adempiere alle indicazioni tecniche inerenti la trasmissione dei dati all'AdG per alimentare il portale unico nazionale, individuato nel portale OpenCoesione (www.opencoesione.it) di cui all'articolo 46 lettera b) del Reg. 2021/1060, secondo istruzioni che saranno fornite dall'AdG/OI responsabile;
- e) assicurare la coerenza dell'identità visiva di tutte le azioni di visibilità, trasparenza e comunicazione realizzate nel quadro del Programma, anche in ordine a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del Reg. (UE) 2021/1060 e relativo Allegato IX.

Gli obblighi in materia di visibilità, trasparenza comunicazione sono contenuti all'interno della descrizione del "Si.Ge.Co". I principali elementi dell'identità visiva del Programma, inoltre, sono anche disponibili sul sito www.ponmetro.it alla sezione "identità visiva" 2021-2027.

2. Se C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale non rispetta i propri obblighi e qualora non provveda ad azioni correttive, il Comune e l'Autorità di gestione hanno la facoltà di applicare misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, con una riduzione fino al 3% del contributo concesso.

3. A C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale può essere richiesto, dall'Autorità di gestione del Programma, di mettere i materiali di comunicazione sul progetto finanziato a disposizione delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea, concedendo alla Ue una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali con i seguenti diritti, come specificato all'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 2021/1060:

- a) uso interno, ossia diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione i materiali di comunicazione e di visibilità alle istituzioni e agenzie dell'Unione e alle autorità degli Stati membri e ai loro dipendenti;
- b) riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità in qualsiasi modo e formato, in toto o in parte;
- c) comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante l'uso di tutti i mezzi di comunicazione;
- d) distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie) in qualsiasi forma;
- e) conservazione e archiviazione del materiale di comunicazione e visibilità;
- f) sub-licenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi.

4. Ai fini della trasparenza, si informa C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale che il finanziamento comporta, come previsto dal Regolamento (UE) n.2021/1060, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali del Comune, dell'Adg, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi a C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale e al progetto cofinanziato. L'elenco dei dati è riportato all'Articolo 49 del suddetto regolamento. I dati saranno elaborati anche ai fini della prevenzione di frodi e di irregolarità.

ART. 13 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale è tenuto a fornire al Comune tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione previsti dal Programma. In particolare, per le attività di monitoraggio C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale è tenuta a fornire i dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario, secondo le modalità previste dagli strumenti di monitoraggio dell'Adg.

ART. 14 - CONTROLLI

1. Il Comune può, in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità della presente convenzione, eseguire controlli in loco tecnici e/o finanziari, anche avvalendosi di esperti esterni, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per l'impiego dei fondi e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto integrato approvato.

2. Nello svolgimento di tali controlli, C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale deve mettere a disposizione del Comune qualsiasi dato o informazione richiesta e utile a verificare la corretta esecuzione del progetto ed il rispetto delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione. A tal fine, C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale deve rendere accessibile al Comune, alle autorità statali e comunitarie, ovvero ai soggetti esterni da esse incaricati per l'esecuzione della verifica, i propri uffici e tutte le strutture utili alla raccolta delle informazioni necessarie.

Tali controlli potranno comprendere, fra gli altri, i seguenti aspetti:

- il possesso dei requisiti dichiarati da C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale per l'accesso al finanziamento e, laddove pertinente, il loro mantenimento per 5 anni dall'erogazione del saldo;
- la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e/o dei servizi finanziati per 5 anni dall'erogazione del saldo;
- la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al contributo;
- l'effettivo sostenimento delle spese dichiarate e la loro corretta registrazione contabile, inclusa un'adeguata codificazione che garantisca la loro tracciabilità;
- la conformità delle spese dichiarate con la normativa di riferimento comunitaria e nazionale, in particolare con il codice degli appalti.

3. I controlli potranno essere effettuati anche oltre il termine di validità della presente convenzione, per effettuare le verifiche di stabilità dell'operazione.

ART. 15 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Nel caso in cui dai controlli emergano irregolarità sul progetto realizzato, della documentazione di spesa presentata, irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi ai singoli beneficiari o alle spese sostenute, o comunque si rilevino inottemperanze rispetto alla presente Convenzione, il Comune procede alla revoca totale o parziale del contributo interessato dall'irregolarità e al conseguente recupero dei contributi eventualmente erogati sia a titolo di stato di avanzamento che di saldo, ai quali sarà applicato il tasso d'interesse legale vigente nel giorno di assunzione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione.

2. Il Comune si riserva di revocare totalmente il contributo assegnato qualora:

- a) dalla documentazione di spesa si desuma che il progetto realizzato non è conforme a quello originariamente approvato o a quello successivamente variato a seguito del rilascio della relativa autorizzazione;
- b) C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nei termini previsti.

ART. 16 - DURATA DELLA CONVENZIONE

Viste le finalità sopra indicate e con riferimento al periodo di programmazione del PN Metro Plus 2021-2027 ed al cronoprogramma di spesa, la Convenzione è valida a partire dalla data della sua sottoscrizione fino al 19/10/2029.

ART. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, e ss.mm.ii., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale;
2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali e particolari, che verranno acquisiti in relazione alla presente Convenzione, saranno trattati per le sole finalità indicate nel medesimo e in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere a eventuali obblighi di legge, alla normativa comunitaria e/o a prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, nonché nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza ed i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari;
3. Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali e particolari, e che venissero avviati in virtù del presente Atto, le Parti concordano di definire, con l'Accordo allegato alla presente convenzione, i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
4. Per il Comune di Bologna, Titolare del trattamento dei dati, il/la Responsabile del trattamento dei dati (Data Protector Officer) è Lepida ScpA.

ART. 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente contemplato nella presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile.

In caso di controversie tra le parti relative alla presente convenzione è competente il Foro di Bologna. Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune

Per C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale

Dott ssa Veronica Ceruti

Micich Alessandro

Capo Area educazione, istruzione e nuove
generazioni

Capogruppo del raggruppamento formale



Cofinanziato
dall'Unione europea



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



Comune
di Bologna

PN metro plus e città medie sud 2021-2027

Priorità 4 - Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale

Azione 4.4.11 Rafforzamento della rete dei servizi del territorio

Progetto BO4.4.11.1.d Azioni integrate per l'infanzia e l'adolescenza

CUP F39B23000140006

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il presente accordo costituisce parte integrante della Convenzione per l'attuazione del progetto
"SCUOLE APERTE TUTTO L'ANNO" Ambito territoriale nr. 6 Quartiere Savena

Premesse

(A) Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall'Allegato 1:
Glossario.

(B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento
a norma del regolamento (UE) 2016/679.

(C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai
trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679

(D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679.

(E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti
e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà
fondamentali degli interessati.

(F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra
le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente,
prevalgono le presenti clausole.

Le Parti convengono quanto segue:

1. Descrizione del trattamento

1.1 Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

I dati personali sono trattati, per conto del Comune di Bologna, ai soli fini dell'esecuzione dell'oggetto della Convenzione, riguardante la gestione del progetto "Scuole aperte tutto l'anno" che prevede l'erogazione di attività extra scolastiche educative, formative, culturali e di socializzazione, in orario pomeridiano e nel periodo estivo, rivolte a preadolescenti frequentanti le scuole secondarie di primo grado cittadine di età compresa fra gli 11 e i 14 anni.

In particolare il Comune di Bologna trasmetterà a C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale i dati personali e di natura particolare sia degli utenti che parteciperanno al progetto "Scuole aperte tutto l'anno" Ambito territoriale nr.6 sia di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sugli stessi e tutti i dati indispensabili per la realizzazione dell'attività in proprio possesso.

C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale avrà il compito di raccogliere i dati degli utenti in accesso alle attività previste dal progetto, indispensabili per la realizzazione delle stesse, indicativamente attraverso i seguenti strumenti : scheda di iscrizione, registro presenze, database presenze giornaliera. Ulteriori strumenti potranno essere individuati nel corso delle attività.

1.2 Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

X Bambini/e e ragazzi/e frequentanti le attività di progetto

X Genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sui minori

1.3 Categorie di dati personali trattati

X Dati personali comuni

X Dati personali di natura particolare (salute, cittadinanza, altro da definire)

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto della Convenzione, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito

incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.5 nel caso in cui il Responsabile del trattamento sia tenuto alla raccolta di dati personali per conto dell'Ente, lo stesso deve somministrare agli interessati l'informativa per il trattamento dei dati personali utilizzando il fac-simile messo a disposizione dal Titolare.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dallo stesso, per consentirgli di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta dello stesso, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

3.2 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.3 Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare, nel caso di servizi di amministrazione di sistemi gestiti direttamente dall'Ente, l'elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che espletano, nell'ambito dell'incarico affidato funzioni di amministratori di sistema unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Si sottolinea che tale valutazione è propedeutica alla formale designazione ad amministratore di sistema da parte del Titolare il quale, in attuazione di quanto prescritto alla lettera f) del paragrafo 2 del Provvedimento del 28/11/2008 del Garante per la protezione dei dati personali relativo agli amministratori di sistema, provvederà alla registrazione degli accessi logici ai sistemi da parte degli amministratori di sistema designati;

3.4 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.5 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017[1].

3.6 Il Responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati personali, in aderenza alle seguenti policy dell'Ente:

- Determinazione PG 245724/2018;
- Determinazione PG 79695 / 2019

Le stesse sono trasmesse a seguito della firma del presente accordo.

3.7 Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati

personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione della Convenzione in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nella Convenzione di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Documentazione e rispetto

6.1 Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

6.2 Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

6.3 Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che

derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

6.4 Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

6.5 Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7. Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

7.1 Nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione, il Responsabile del trattamento è autorizzato alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione al Titolare, fornendo allo stesso le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

7.2 L'autorizzazione generale di cui al punto che precede è subordinata al possesso da parte del "sub responsabile" dei seguenti requisiti:

- a) sede legale in uno degli Stati membri dell'UE
- b) non siano trasferiti i dati in Paesi extra UE
- c) il sub-responsabile è partner del Responsabile del trattamento sulla base dell'ATI/ ATS.
- d) il sub-responsabile sia in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 o, parimenti, presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato dello stesso livello del Responsabile del trattamento
- e) i compiti e le responsabilità correlate al trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente siano disciplinate da atto scritto tra Responsabile e Sub-responsabile

7.3 Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi

obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679.

7.4 Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

7.5 Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

7.6 Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

8. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

8.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

9. Assistenza al Titolare del trattamento

9.1 Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.

9.2 Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento.

9.3 Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola che precede, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei

seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:

- a) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- b) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
- c) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
- d) gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679.

10. Notifica di una violazione dei dati personali

10.1 In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

10.2 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
 - i. la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - ii. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - iii. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per

porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuare i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

10.3 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuare i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

11. Inosservanza delle clausole e risoluzione

11.1 Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

11.2 Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

- i. il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato

sospeso dal titolare del trattamento per mancato rispetto delle presenti clausole e il responsabile non abbia ottemperato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;

ii. il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;

iii. il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della/delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.

11.3 Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

11.4 Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Allegato 1

GLOSSARIO

“Garante per la protezione dei dati personali”: è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“Dati personali”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“Normativa Applicabile”: si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento